



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 162 DEL 14/05/2015	OGGETTO : MAESTRO CERRONI LUCIANO/COMUNE DI VITERBO ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE
---	--

L'anno **Duemilaquindici** addì **quattordici** del mese di **Maggio** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa ROSSETTI ROMOLO - VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CIAMBELLA LISETTA	SI		ZUCCHI ALESSANDRA		NO
RICCI ALVARO	SI		BARELLI GIACOMO	SI	
SARACONI RAFFAELA	SI		DELLI IACONI ANTONIO	SI	
VALERI RAFFAELLA		NO	VANNINI ANDREA		NO

Su proposta n. 211 del 11.05.2015 del Sindaco, come emendata nel corso della seduta, modificando l'importo da corrispondere all'Avvocato in € 5000.00 oltre IVA C.A.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con atto notificato a mezzo del servizio postale ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/03/2015 al n. 0013277 il maestro Luciano Cerroni ha citato questo Ente innanzi al Tribunale civile di Viterbo per accertare la illegittimità ed illiceità della condotta posta in essere dal Comune ai danni dello stesso e conseguentemente condannare la stessa P.A. *“alla refusione dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dall'attore nella misura di € 659.971,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, da determinarsi secondo equità”*;

- con nota del 22/04/2015 prot. n. 2985 il Dirigente del Settore III, competente per il caso in specie, ha ravvisato la necessità per l'amministrazione di costituirsi in giudizio;

Preso atto che il contenzioso di che trattasi nasce da una lunghissima vicenda iniziata nell'anno 2004 quando l'Ente ha bandito un concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di coordinatore artistico della Scuola Musicale di Viterbo della quale si riepilogano gli aspetti più importanti:

1. con deliberazione della G.C. n. 659/2004 è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di Direttore Artistico della Scuola Musicale; con deliberazione della G.C. n. 488/2005 la Giunta Comunale, preso atto dei verbali della Commissione aggiudicava l'incarico al Maestro Cerroni Luciano;
2. il Prof. Riccardo Marini, altro partecipante al concorso, impugnava innanzi al Presidente della Repubblica la citata deliberazione della G.C. n. 488/2005;
3. con decreto del Presidente della Repubblica del 28/04/2009 veniva accolto il ricorso del Prof. Marini;
4. il Maestro Cerroni impugnava il sopra citato decreto innanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 1363/2012 dichiarava inammissibile il rimedio azionato dal Prof. Cerroni affermando tra l'altro che *“ l'ottemperanza della decisione del ricorso straordinario dovrà consistere nella rinnovazione della procedura concorsuale...”* per l'ottemperanza a tale sentenza il Prof. Cerroni conveniva nuovamente in Giudizio il Comune innanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 2071/2013 stabiliva che *“la procedura doveva essere rinnovata pervenendo ad una nuova valutazione dei titoli da parte della Commissione riconvocata ed alla conseguente nuova approvazione della graduatoria concorsuale...”*
5. il Comune di Viterbo rappresentava al Consiglio di Stato che un componente della Commissione era deceduto chiedendo di adottare nuovi provvedimenti in merito ed il Consiglio di Stato consentiva al Comune la sostituzione del componente deceduto così come di altro componente impossibilitato a vario titolo;
6. successivamente con determinazione del Dirigente del IV settore n. 5109/2013 veniva nominata una nuova Commissione e sempre con determinazione Dirigenziale n. 5121/2013 si prendeva atto delle risultanze della Commissione di valutazione e dichiarato vincitore del rinnovato concorso il Prof. Cerroni Luciano che in data 10/02/2014 sottoscriveva contratto di collaborazione con la Scuola Musicale come Coordinatore Artistico, incarico svolto fino al 30 giugno 2014, poi non rinnovato;
7. contro la sopracitata determinazione dirigenziale, con atto notificato a mezzo servizio postale e pervenuto in data 07/04/2014 prot. n. 0019528, il Prof. Riccardo Marini ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
8. avverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato il Maestro Cerroni Luciano ha notificato a questo Ente, a mezzo servizio postale, un atto di opposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e 48, comma 1 c.p.a., con il quale ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale, dinnanzi al Tar Lazio, del procedimento promosso dal Prof. Riccardo Marini;
9. in questo ultimo ricorso, oggi pendente innanzi al Tar Lazio, l'Ente ha affidato la tutela delle proprie ragioni all' Avv. Roberta Patara in considerazione del fatto che aveva già assistito, con successo, l'Ente nei suddetti ricorso al Tar Lazio;

Rilevato che l'avv. Patara, per ciò che concerne i fatti relativi alla scuola musicale, ed anche per quelli che qui in particolare ci interessano, ha una dettagliata conoscenza e che pertanto sia per motivi di uniformità e continuità nella linea difensiva, sia per motivi di economicità, in quanto l'avvocato non necessita di acquisire tutta la documentazione e di procedere ad uno studio ex novo del caso, appare conveniente affidarle anche questo incarico ricorrendo all'*intuitu personae* per la difesa dell'Ente;

Rilevato altresì che l'Avv. Patara si è resa disponibile ad accettare l'incarico di che trattasi verso il corrispettivo di € 5000,00 oltre Iva, C.A., somma al di sotto dei minimi tabellari;

Ritenuto dover provvedere al riguardo;

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio promosso avanti al Tribunale ordinario di Viterbo dal Maestro Luciano Cerroni, con atto notificato a mezzo del servizio postale ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/03/2015 al n. 0013277;

Affidare la tutela delle ragioni del Comune all'Avv. Roberta Patara con studio in Vitorchiano Via Arringa 21;

Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno a favore dell'Avv. Roberta Patara per la somma complessiva di € 6.344.00 Iva, C. A ed oneri inclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili, da imputarsi al capitolo 100715/056 del corrente bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla presente;

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Leonardo Michellini

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Romolo Massimo Rossetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 14.05.2015

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il V. Segretario Generale

Dott. Romolo Massimo Rossetti